



Camera di Commercio
Napoli

DETERMINAZIONE SEGRETARIO GENERALE N. 181 DEL 14/05/2015

Oggetto: Inizio delle procedure per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni rese dalle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori per il rinnovo del Consiglio camerale della CCIAA di Napoli per il periodo 2015-2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la Legge n.580/93 recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", come modificata dal Decreto Legislativo 23/10;

visto il Decreto Legislativo n.165/01, contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

visto il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta n. 178 del 20 ottobre 2011;

visto il Decreto MISE del 13 giugno 2014 con il quale l'Avv. Mario Esti è stato nominato Segretario Generale della CCIAA di Napoli;

Premesso che con Determinazione Presidenziale n. 26 del 30.12.2014 sono state avviate le procedure per la ricostituzione del Consiglio camerale della CCIAA di Napoli per il quinquennio 2015-2020;

Richiamato l'art. 1 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156 che indica il Segretario generale della Camera di Commercio responsabile del procedimento per le procedure di rinnovo del Consiglio, al quale compete pertanto - non essendo di spettanza di altri organi camerali - l'adozione dei provvedimenti necessari alla procedura;

Considerato che il termine fissato dall'Avviso di cui alla Determinazione Presidenziale n. 26 del 30.12.2014 è scaduto in data 9 febbraio 2015 e che sono, pertanto, pervenute da parte dalle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori della provincia le dichiarazioni di rappresentatività predisposte ai fini del rinnovo del Consiglio Camerale;

Considerato che con nota PEC del 23/01/2015, per conto dell'A.I.C.A.S.T. Imprese Italia Nazionale - Associazione Industria, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo e dell'A.I.C.A.S.T. - Associazione Provinciale Industria, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo, è stato notificato all'Ente camerale ricorso al TAR regionale Lazio, contraddistinto al n. ROMA R.G. 281/2015 Sez. III - TER;

Considerato che il ricorso è stato esperito avverso la Determinazione Presidenziale n.26 del 30.12.2014, con la quale sono state avviate le procedure per la







Camera di Commercio
Napoli

ricostituzione del Consiglio camerale per il quinquennio 2015-2020, del connesso Avviso allegato alla Determina anzidetta e di ogni altro atto e o provvedimento preordinato, connesso, collegato e consequenziale, ivi comprese la nota Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) n.39517 del 7 marzo 2014 e la nota N.0211086 del 27 novembre 2014 MISE di risposta all'istanza AICAST;

Considerato che il Presidente del TAR Regione Lazio Sezione Terza - TER ha stabilito la trattazione dell'istanza cautelare dell'AICAST nella Camera di Consiglio del 05 febbraio 2015;

Considerato che con nota del 09 febbraio 2015 n. prot. 3695 il legale dell'Ente camerale ha trasmesso alla CCIAA di Napoli l'Ordinanza Istruttoria del TAR n.588/2015 la quale ha stabilito il rinvio della trattazione della domanda cautelare alla CdiC del 19/02/2015, disponendo, tra l'altro, che il MISE si costituisca in giudizio nel termine di giorni 5 dalla comunicazione dell'Ordinanza;

Considerato che nella predetta nota del 09 febbraio 2015 il legale dell'Ente camerale, in considerazione dell'imminente fissazione della CdiC, ha suggerito di sospendere le operazioni di apertura delle istanze pervenute previste dal DM n.156/2011 in attesa di conoscere le determinazioni dell'Organo adito;

Richiamata la propria determinazione n. 49 del 17.2.2015 con la quale, in considerazione delle motivazioni in narrativa, è stato stabilito di rinviare l'avvio delle operazioni di controllo all'esito del ricorso più volte citato;

Letta l'Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione terza ter, Rg 1045/2015 depositata il 9/3/2015, con la quale è stata respinta la domanda cautelare per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il suddetto ricorso dell'associazione A.I.C.A.S.T., fissando l'udienza della discussione di merito il giorno 16 aprile 2016;

Vista la successiva nota del TAR del Lazio del 12/3/2015, acquisita con prot. 9054 del 25/3/2015, con la quale si comunica che la trattazione di merito del suddetto ricorso avverrà in pubblica udienza il giorno 16 aprile 2015 e non il giorno 16 aprile 2016, come erroneamente indicato nell'ordinanza TAR n. 1045/2015 del 9/3/2015;

Vista la propria Determinazione n.111 del 25.03.2015 con la quale è stato disposto di riavviare le procedure di controllo previste ai fini del rinnovo del Consiglio camerale dopo aver conosciuto formalmente l'esito del ricorso in parola, successivamente alla trattazione di merito stabilita dal TAR Lazio in pubblica udienza il giorno 16 aprile 2015;

Tenuto conto, inoltre, che in data 12 marzo 2015 è stato notificato all'Ente camerale, da parte della Associazione FEDERLAB, ricorso presso il TAR Campania per l'annullamento previa sospensiva:



Camera di Commercio
Napoli

a) della nota della Camera di Commercio, protocollo n.1228 del 16.01.2015, resa in riscontro a una istanza della ricorrente del 29.12.2014, con la quale si chiedeva di conoscere se in vista del rinnovo del consiglio di camerale, la Camera di Commercio di Napoli avrebbe provveduto a ricomprendere anche il comparto della Sanità tra i settori aventi diritto ai seggi, in conformità alle norme di settore, nonché della richiamata nota protocollo n.20256 del 07.07.2014;

b) della deliberazione del Consiglio Camerale n.28 del 19/12/2014 non conosciuta dalla ricorrente con la quale si afferma di avere proceduto alla determinazione dei seggi ai vari settori economici;


c) della determinazione presidenziale n. 26 del 30/12/2014 avente ad oggetto "Avvio delle procedure per la ricostituzione del Consiglio Camerale per il quinquennio 2015/2020", conosciuta dalla ricorrente successivamente comunicazione della nota impugnata sub a);

d) nonché di tutti gli altri atti, ancorché interni e non noli, comunque connessi, presupposti e/o consequenziali, e lesivi degli interessi della ricorrente, ivi compresi, ove lesivi e per quanto di ragione, il regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di giunta n. 178/2011, i Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico n.155 e 156/2011, il Decreto Direttoriale Ministero dello Sviluppo Economico del 05/06/2014, avente ad oggetto i dati relativi al numero di imprese, addetti, valore aggiunto e diritto annuale, in virtù dei quali la Camera di Commercio dichiara di avere provveduto alla determinazione dei seggi ai vari settori economici, delle note circolari del Ministero dello Sviluppo Economico nn.01S3847/2011, 0190007/2011, 0217427/2011, 0056939/2012, 0067049/12, 0121215/2012, n.0122689/2012, 0176648/2012, 00221571/2013, 0055125/13, 0081790/2013, 0098348/2013, 0039517/2014, tutte non conosciute dalla ricorrente, ma richiamate nel provvedimento impugnato sub c) e relative al rinnovo dei consigli camerali delle Camere di Commercio;

Vista la propria Determinazione n.120 del 02 aprile 2015 con la quale, a fronte del citato ricorso della FEDERLAB, è stato incaricato lo Studio Legale Abbamonte alla difesa nell'interesse dell'Ente;

Rilevato che con nota dello Studio Legale Abbamonte del 15 aprile 2015 è stato comunicato all'Ente che la parte ricorrente FEDERLAB ha rinunciato alla domanda cautelare e che non risulta alcuna sospensiva accolta da parte del Tar Campania e che lo stesso TAR non ha ancora definito la discussione di merito;

Viste la nota interlocutoria del 16 aprile 2015 dell'Avv. Abbamonte, incaricato dall'Ente della trattazione della controversia AICAST v/CCIAA NA - MISE, e la successiva Ordinanza TAR Lazio Sezione Terza Ter n.05724/2015 Reg. Prov. Coll. depositata il 17/04/2015, con la quale il Presidente del TAR, avvedutosi dell'errore materiale sulla data di seduta riportata nell'udienza cautelare e preso atto dell'assenza



Camera di Commercio
Napoli

incolpevole del legale di Unioncamere, a causa della erronea notificazione da parte della segreteria dello stesso TAR, ha provveduto a rinviare la discussione di merito in data 25 giugno 2015;

Tenuto conto che il Consiglio in carica è scaduto il 4 maggio 2015 e che, pertanto, così come previsto dall'art. 38, Legge 12 dicembre 2002 n. 273, potrà continuare ad esercitare le proprie funzioni fino ad un massimo di sei mesi da tale data;

Letta la nota dell'Avv. Abbamonte del 24 aprile 2015, acquisita con prot. 12531/15, che, alla luce delle risultanze dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio e dei tempi previsti per la trattazione nel merito del giudizio, esprime parere favorevole e che nulla osta alla utile prosecuzione del procedimento di rinnovo del Consiglio Camerale;

Considerato che il procrastinarsi della trattazione di merito del ricorso TAR Lazio AICAST e del concomitante ricorso TAR Campania Federlab sono incompatibili con i tempi dettati e necessari alla funzionale e corretta esecuzione delle procedure di controllo previste dal D.M. 4 agosto 2011 n. 156, da completare entro i limiti temporali massimi di cui alla prorogatio semestrale stabilita dalla citata legge n. 273/2002;

Considerato, inoltre, che per il ricorso FEDERLAB non risulta fissata la data per la discussione di merito;

Letta la nota del 23 aprile 2015, acquisita con prot. 12517 del 24.4.2015, con la quale si è espressa Unioncamere Nazionale in merito alle modalità con le quali le Camere di Commercio provvedono all'apertura delle istanze pervenute per il rinnovo del consiglio e ritenuto, pertanto, di effettuare l'intera procedura dei controlli in seduta non pubblica;

Letta la nota prot. 64257 del 7.5.2015, acquisita con prot. 13909 dell'8.5.2015, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito di specifica richiesta di parere formulata dalla Camera con nota prot. 13102 del 29.4.2015 - con ivi allegata la sopra citata nota Unioncamere del 23.4.2015 - in merito all'opportunità di avviare le procedure di controllo propedeutiche al rinnovo del consiglio camerale in attesa dell'esito del precitato ricorso al TAR del Lazio, ha comunicato di ritenere che la Camera debba proseguire nel procedimento di rinnovo del consiglio nel rispetto dei tempi e procedure dettate dal D.M. 4 agosto 2011 n.156;

Richiamata la propria Determina n.36 dell'11.02.2015 con la quale è stato nominato un apposito gruppo di lavoro di dipendenti dell'Ente a supporto del Segretario Generale per l'espletamento delle diverse fasi procedurali finalizzate al rinnovo del Consiglio camerale per il periodo 2015-2020;



Camera di Commercio
Napoli

Tenuto conto dell'istruttoria effettuata dal sig. Giampaolo Romano, P.O. del Servizio AA.GG., ed acquisito il parere favorevole del Dirigente AA.GG. della CCIAA di Napoli Dr. Roberto Parisio sull'intero impianto del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di avviare i lavori di controllo documentale propedeutici al rinnovo del Consiglio della CCIAA di Napoli per il periodo 2015-2020;

DETERMINA

1. Di dare avvio, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, alle procedure per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni rese dalle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori ai fini del rinnovo del Consiglio camerale della CCIAA di Napoli per il periodo 2015-2020
2. di pubblicare il presente provvedimento nel sito web istituzionale dell'Ente nella apposita sezione dedicata al rinnovo organi 2015;
3. di notiziare il presente provvedimento al MISE, alla Regione Campania ed a Unioncamere Nazionale.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Mario Esti)